



## **DETERMINAZIONE N. 401/2020**

**Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 36/2020 e Comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 36/2020, prot. n. 5079 del 29/04/2020.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agencia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agencia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agencia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agencia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agencia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agencia per l'Italia Digitale";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agencia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

**VISTA** la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

**VISTO** l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

**VISTA** la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 36/2020 del 28/04/2020 acquisita al prot. con n. 5079 del 29/04/2020, con cui un titolare di una ditta individuale riferisce di una richiesta da parte di un Ente locale di una delega in fase di accesso attraverso SPID ai servizi *on line* per la presentazione di domande per sussidi *ex* emergenza COVID-19 a suo dire non coerente con il dettato normativo;

**ESAMINATA** la Trattazione n. 36/2020, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato. In particolare, si è provveduto a richiedere un supporto istruttorio interno al Servizio Accreditamento, alla luce del quale si è confermato che la circostanza che l'Ente in questione abbia richiesto una dichiarazione al soggetto in merito alla qualifica di rappresentante legale non appare censurabile alla luce del fatto che SPID non contiene alcuna attestazione in merito a titoli o ruoli societari.

Quindi, non risultando alcuna problematica in ordine a presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della PA, si è proposto al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame;

**ESAMINATA** la comunicazione di Archiviazione n. 36/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n. 36/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

**DETERMINA**

di approvare dette Trattazione n. 36/2020 e Comunicazione di archiviazione al Segnalante di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

### Segnalazione n. 36/2020 - Trattazione

**Oggetto: Segnalazione n. 36/2020- Amministrazione segnalata: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige - Qualificazione tematica: Identità digitale - Protocollo n. 5079 del 29/04/2020.**

Il segnalante espone la seguente questione: *“Segnalazione al difensore civico digitale, effettuata anche all’Ente Pubblico (Provincia Autonoma Di Bolzano) con esito negativo!*

*Oltre allo SPID, per accedere ai servizi della pubblica amministrazione (sussidio covid-19) come ditta individuale [OMISSIS], sono stato obbligato a sottoscrivere sul portale una delega a me stesso, come legale rappresentante. In sostanza il mio SPID di Primo livello non è stato accettato, anche se ho tutti i requisiti. Inoltre, per future pratiche per la mia azienda dovrò rifare la procedura ogni qual volta. Riepilogo di quello che ho segnalato all’amministrazione pubblica della provincia Autonoma di Bolzano:*

*“Il mio accesso Spid è di primo livello vale per la persona fisica come per le ditte individuali legalmente e rappresentativamente, come specificato da tutti gli offerenti (Identity Provider). Per cui trovo inutile e non doveroso da parte mia rilasciarVi alcuna delega!*

*Inoltre il mio Spid di primo livello mi dà diritto ad accedere ai servizi dell’amministrazione pubblica su tutto il territorio nazionale, ergo anche in provincia Autonoma di Bolzano.”*

*Cordiali saluti [OMISSIS] e titolare della ditta individuale [OMISSIS]”.*

Da quanto riportato il titolare di una ditta individuale riferisce di una richiesta da parte dell’Amministrazione in esame di una delega in fase di accesso attraverso SPID a myCIVIS, area riservata per accedere ai servizi online delle amministrazioni pubbliche dell’Alto Adige, al fine della presentazione di una domanda, fattispecie a suo dire non coerente con il dettato normativo.

Quanto riportato trova riscontro alla pagina <https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1036124#accept-cookies> dell’area sopra citata, dove viene presentato il servizio per presentare le domande per i sussidi alle piccole imprese a seguito dell'emergenza COVID-19. Viene descritto che *“dopo che il legale rappresentante avrà creato una delega per la propria azienda nell’area personale (Il mio profilo) myCIVIS, è possibile effettuare le richieste online attraverso la*

*stessa piattaforma. La delega va creata una sola volta (vedi "Delega Accredito Legale Rappresentante" sotto ALLEGATI) e vale poi per tutti i servizi. Le domande possono essere presentate anche da un terzo delegato dal legale rappresentante, previo rilascio di apposita delega (vedi "Delega Accredito persona giuridica" sotto ALLEGATI). Si fa presente che le deleghe devono essere perfezionate entro una settimana dal loro caricamento sul portale".*

Al fine di acquisire elementi di valutazione si è proceduto a richiedere un supporto istruttorio interno al Servizio Accreditamento. Tale Servizio ha precisato che la circostanza che l'Ente in questione abbia richiesto una dichiarazione al soggetto in merito alla qualifica di rappresentante legale non appare censurabile alla luce del fatto che SPID non contiene alcuna attestazione in merito a titoli o ruoli societari.

Quindi, dall'analisi istruttoria dei contenuti della comunicazione sopra riportata non risulta alcuna violazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione.

Tanto premesso, si propone al Difensore per il digitale l'archiviazione della Segnalazione previa comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e qualora per lo stesso nulla osti.

19 maggio 2020

Simone Rovelli



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

**Ufficio del difensore civico per il digitale**

**Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 36/2020 - Amministrazione segnalata: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige - Qualificazione tematica: Identità digitale - Protocollo n. 5079 del 29/04/2020.**

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato: *“Segnalazione al difensore civico digitale, effettuata anche all'Ente Pubblico (Provincia Autonoma Di Bolzano) con esito negativo!*

*Oltre allo SPID, per accedere ai servizi della pubblica amministrazione (sussidio covid-19) come ditta individuale [OMISSIS], sono stato obbligato a sottoscrivere sul portale una delega a me stesso, come legale rappresentante. In sostanza il mio SPID di Primo livello non è stato accettato, anche se ho tutti i requisiti. Inoltre, per future pratiche per la mia azienda dovrò rifare la procedura ogni qual volta.*

*Riepilogo di quello che ho segnalato all'amministrazione pubblica della provincia Autonoma di Bolzano:*

*“Il mio accesso Spid é di primo livello vale per la persona fisica come per le ditte individuali legalmente e rappresentativamente, come specificato da tutti gli offerenti (Identity Provider). Per cui trovo inutile e non doveroso da parte mia rilasciarVi alcuna delega!*

*Inoltre il mio Spid di primo livello mi dà diritto ad accedere ai servizi dell'amministrazione pubblica su tutto il territorio nazionale, ergo anche in provincia Autonoma di Bolzano.”*

*Cordiali saluti [OMISSIS] e titolare della ditta individuale [OMISSIS]”.*

Si ricorda che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Inoltre, si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di

soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi *on line* (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Per quanto riguarda la Sua Segnalazione, dall'approfondimento istruttorio effettuato presso il competente Servizio Accreditamento dell'Agenzia, è emerso che la richiesta pervenuta dell'Ente in questione di una dichiarazione in merito alla qualifica di rappresentante legale non appare censurabile alla luce del fatto che SPID non contiene alcuna attestazione in merito a titoli o ruoli societari.

Tutto ciò premesso non si sono ravvisate, in sostanza, violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, con conseguente archiviazione della Sua Segnalazione.

Cordiali saluti.